ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"Giovanni Paolo II"
- Istituti Associati -
Istituto Professionale dei servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera -
Liceo Scientifico - Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica
Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel./fax 0973252297 / 0973302006
e-mail pzis016001@istruzione.it www.iismaratea.edu.it C.F. 91002170768

CERTIFICATO
Nr. 50 100 14484 Rev.004

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE E PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI

(Ed. I Rev. 00/2023 Delibera del Consiglio d'Istituto n. 91 del 06 settembre 2023)

(Ed. I Rev. 01/2025 Delibera del Consiglio d'Istituto n. 47 del 16 dicembre 2025 – inserito art. 7 bis)

INDICE ARTICOLI

- ART. 1 PRINCIPI GENERALI
- ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE (Norme di riferimento)

CAPO I - PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

- ART. 3 UFFICI COMPETENTI
- ART. 4 RESPONSABILE DEL PROGETTO (R.U.P.)
- ART. 5 LIMITI DI VALORE PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA
- ART. 6 PRINCIPIO DI ROTAZIONE
- ART. 7 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
- ART. 7BIS SERVIZI DI TRASPORTO PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE, SOGGIORNI LINGUISTICI E ALTRE ATTIVITÀ SIMILARI (***inserito con revisione 01/2025)***
- ART. 8 REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO
- ART. 9 CONTROLLI, VERIFICHE E DOCUMENTI
- ART. 10 CONTRATTO
- ART. 11 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 12 GARANZIE (PROVVISORIA E DEFINITIVA)

- ART. 13 COMMISSIONE, APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
- ART. 14 COLLAUDO
- ART. 15 CONTROLLI SULLE FORNITURE

CAPO II - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI

- ART. 16 PRINCIPI GENERALI (RECLUTAMENTO ESPERTI)
- ART. 17 ITER PROCEDIMENTALE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
- ART. 18 REQUISITI GENERALI, PROFESSIONALI E COMPETENZE E INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA
- ART. 19 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
- ART. 20 CRITERI DI SCELTA ESPERTO ESTERNO E LIMITE MASSIMO DEI COMPENSI ATTRIBUIBILI
- ART. 21 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO
- ART. 22 NORME FINALI

ART. 1
PRINCIPI GENERALI

1. Con il presente regolamento, il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Giovanni Paolo II" di Maratea (*successivamente indicato come Istituto, Scuola, Istituzione Scolastica o stazione appaltante)*, stabilisce, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali e d'individuazione esperti esterni, per le quali lo stesso DS viene espressamente delegato:
    a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
    b) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. e dal Codice Civile.
2. L'Istituto, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti.
3. L'Istituto uniforma la propria attività negoziale ai criteri di efficienza e proporzionalità, efficacia ed economicità, nonché ai principi del risultato, di fiducia e di accesso al mercato e tutti agli altri principi previsti dal Codice degli appalti vigente, nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal programma annuale e dagli altri atti di programmazione finanziaria emanati da questa Scuola, dall'Amministrazione di appartenenza e/o da altri Organismi, a tal fine deputati.
4. Nell'ambito dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell'articolo 1, commi 70, 71 e 72 della legge n. 107 del 2015.
5. I contratti sono stipulati nei modi e nelle forme stabiliti dalle relative disposizioni di legge e, ove previsto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
6. È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti

salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

7. Il presente Regolamento, dalla sua entrata in vigore, annulla e sostituisce tutti i regolamenti d'Istituto trattanti le medesime materie, con particolare riferimento al regolamento di cui alla delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 12/12/2018.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE (Norme di riferimento)

1. Le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, devono svolgersi nel rispetto dei principi comunitari (condivisi da tutti i Paesi membri dell'U.E., richiamati nelle Direttive Europee e recepiti a livello nazionale). Trattasi, in particolare, dei principi di cui agli articoli da 1 a 11 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione.
2. La normativa relativa agli appalti pubblici riguarda sia le azioni finanziate con fondi privati e pubblici sia Nazionali che Europei, pertanto, il presente regolamento e la normativa richiamata si applicano a tutte le attività negoziali di questo Istituto rientranti nella disciplina del Codice dei contratti, fatte salve quelle di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Le principali fonti normative a fa riferimento il presente regolamento sono le seguenti:
    a. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici/Codice degli appalti);
    b. D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.mm.ii.;
    c. Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
    d. DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ss.mm.ii.;
    e. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD Codice dell'Amministrazione Digitale)
    f. Decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, recante "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*".
    g. Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016 (privacy);
    h. D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ss.mm.ii (obblighi di pubblicità e trasparenza)
    i. CCNL comparto Scuola vigenti

4. Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento gli acquisti con il fondo delle minute spese gestito dal direttore s.g.a. che trova specifica trattazione nell'art. 21 del DI 129/2018 e nel relativo regolamento d'Istituto.
5. L'Istituto ha l'obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro presenti su CONSIP S.p.A. per qualunque categoria merceologica, nel caso in cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica merceologia richiesta dalla stazione appaltante e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno. (articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2012, n. 228);
6. in assenza di convenzioni quadro presenti su CONSIP S.p.A. o in presenza di convenzioni quadro attive ma inidonee a soddisfare il proprio fabbisogno, l'Istituto può rifornirsi attraverso altri sistemi quali ad esempio il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito da CONSIP S.p.A. o attraverso la consultazione di elenchi degli operatori economici (articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018);
7. per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici, invece, l'Istituto deve obbligatoriamente utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, ordine diretto MePA, trattativa diretta, sistema dinamico di acquisizione, ecc..) o da altri soggetti aggregatori economici (articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

CAPO I - PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

ART. 3
UFFICI COMPETENTI

1. Ai sensi dell'art. 44 del D.I. n. 129/2018, l'iniziativa per l'acquisto di beni e servizi svolta dal Dirigente Scolastico, titolare dell'attività negoziale dell'Istituto che la esercita nei limiti della normativa vigente e nel rispetto dei limiti e dei criteri di cui al presente regolamento, delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto e delle esigenze rappresentate nei documenti di programmazione economico-finanziaria e didattica dell'Istituto (PTOF e programma annuale).

ART. 4
RESPONSABILE DEL PROGETTO (R.U.P.)

1. L'attività contrattuale è di competenza del Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a norma dell'art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023, assume la qualifica di Responsabile Unico del Progetto (RUP) con gli obblighi in essa previsti, per la individuazione delle Ditte, la scelta e la valutazione dei preventivi di spesa che dovranno essere acquisiti, per l'eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione acquisto fornitura e collaudo. La figura del RUP è unica all'interno di ogni singola procedura d'acquisto.
2. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto d'acquisto, la stazione appaltante nomina, nell'interesse proprio un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. Il nominativo del RUP, oltre che nell'atto iniziale (determina a contrarre), è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
3. Ove, per indisponibilità o impedimento oggettivi, non l'assuma in proprio, il Dirigente Scolastico nomina il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

ART. 5
LIMITI DI VALORE PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA

1. Le spese in economia sono quelle sostenute per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, che, per la natura, la limitata entità o l'urgenza di provvedere, rendono la procedura idonea ad assicurare l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione, al fine del perseguimento del principio prioritario del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 che si traduce nei concetti di massima tempestività e migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
2. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sono in genere consentite nel limite di soglia stabilito dall'Unione Europea e attualmente riportato nel D.Lgs. 36/2023 art. 14.
3. I limiti di soglia, previsti nel decreto legislativo di cui al comma precedente, s'intenderanno automaticamente adeguati alle nuove norme che dovessero intervenire a modificarne gli importi.
4. Le procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento, in base a quanto stabilito dal D.I. 129/2018, si possono diversificare secondo i seguenti limiti:

a. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo fino ad € 10.000,00 di competenza diretta del Dirigente Scolastico;
b. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo oltre € 10.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023, per le quali spettano al Consiglio d'Istituto, le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, di dette attività negoziali.

I valori citati nel presente comma s'intendono IVA esclusa.

5. Le procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento, in base a quanto stabilito dall'art. 50 D. Lgs. 36/2023, si possono invece diversificare secondo i seguenti limiti:
   a. procedure di affidamento per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
   b. procedure di affidamento per servizi e forniture di beni di importo inferiore ad € 140.000,00;
   c. procedure di affidamento per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiori a 1 milione di euro;
   d. procedure di affidamento per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023;
   e. procedure di affidamento per servizi e forniture di beni di importo pari o superiore a € 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023;

   I valori citati nel presente comma s'intendono IVA esclusa.
6. Le procedure di acquisto disciplinate dal presente Regolamento, in base a quanto stabilito dall'ANAC, per quanto riguarda i controlli e l'acquisizione del CIG ordinario (SIMOG) o dello SMART CIG si possono invece diversificare secondo i seguenti limiti:
   a. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo inferiore a € 40.000,00;
   b. procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture di beni di valore complessivo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023.

   I valori citati nel presente comma s'intendono IVA esclusa.
7. Ai fini dell'individuazione della tipologia di procedura da espletare, è fondamentale che il calcolo del valore dell'affidamento sia svolto con le modalità prescritte dalla normativa, con particolare riferimento all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede tra l'altro che:
   a. il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato

sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante;

b. il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara/affidamento diretto;
c. la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee;
d. un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme vigenti tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino (c.d. divieto di frazionamento artificioso) (ad esempio diversa merceologia dei beni, ditte produttrici/fornitrici diversificate, ecc.).
e. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

8. La Scuola può, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti (art. 47 DI 129/2018), ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma e oltre le soglie stabilite dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, anche in relazione e previa adesione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 63 del Codice. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità. Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche, come disciplinate dal presente regolamento, sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al presente comma. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun dirigente scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza (art. 47 DI 129/2018).

ART. 6
PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Di norma, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'Istituto applica il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice degli appalti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattisi, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
2. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato anche informali o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Oltre alla suddetta ipotesi, è comunque consentito derogare al criterio di rotazione nei seguenti casi:
    a. Per affidamenti diretti d'importo inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa;
    b. Ripartizione in fasce, da parte della stazione appaltante, in base al valore economico dell'affidamento (In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia);
    c. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
4. Attraverso il presente regolamento, in riferimento al comma 2 lettera b del presente articolo, il Consiglio d'Istituto individua le seguenti fasce di affidamento in base al valore economico al fine della deroga del principio di rotazione da applicare in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture relative allo stesso settore merceologico, ovvero alla stessa categoria di opere, ovvero allo stesso settore di servizi:

Fascia	Da €uro	fino a €uro
I	€ 5.000,00	€ 9.999,99
II	€ 10.000,00	€ 19.999,99
III	€ 20.000,00	€ 39.999,99
IV	€ 40.000,00	€ 79.999,99
V	€ 80.000,00	€ 99.999,99
VI	€ 100.000,00	€ 139.999,99
VII	€ 140.000,00	IN POI

ART. 7
PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE D'IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

1. In conformità all'articolo 50, comma 1, lettere a), b) del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture **può avvenire** tramite affidamento diretto:
   a. affidamento diretto per lavori **di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, **assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali** anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
   b. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, **assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali**, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
2. In caso di superamento delle soglie di cui al comma 1 del presente articolo, gli affidamenti possono avvenire, ai sensi del predetto art. 50 c. 1 lettere c), d), e) nel modo seguente:
   c. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
   d. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori

economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro I del D.Lgs. 36/2023;

e. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

3. L'Istituto, in qualità di stazione appaltante, può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali soggetti affidatari. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. La procedura prende avvio con la **determina a contrarre** ovvero con atto a essa equivalente secondo l'organizzazione della stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente individua gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
5. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 4 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli speciali inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e organizzativa.

   Gli elementi più importanti che la determina a contrarre deve contenere sono:

   a. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare
   b. le caratteristiche principali delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare
   c. l'importo massimo stimato dell'affidamento
   d. la copertura contabile della spesa con indicazione del capitolo del programma annuale d'imputazione
   e. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
   f. i criteri per la selezione degli operatori economici
   g. i criteri per la selezione delle offerte
   h. le principali condizioni contrattuali (penali, garanzie, non accettazione di situazioni di avvalimento o subappalto, tempi e modalità di consegna e di pagamento, ecc…)

i. Individuazione del RUP con indicazione del nominativo dello stesso
j. Sistemi di pubblicizzazione della procedura d'acquisto

6. Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente, la determina a contrarre (o atto equivalente) deve essere pubblicata all'albo pretorio on-line per almeno 15 giorni consecutivi e nella pagina "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, sezione "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Determine di spesa".

ART. 7 BIS
SERVIZI DI TRASPORTO PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE, SOGGIORNI LINGUISTICI E ALTRE ATTIVITÀ SIMILARI

1. In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 5 del DL 127/2025 (convertito in legge 164/2025) "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione" che modifica l'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 (c.d. codice dei contratti pubblici), viste le note del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 7254 del 24/09/2025 e n. 8524 del 07/11/2025, su indicazione dell'ANAC che con nota 0124573 del 22/09/2025, individua le Istituzioni scolastiche come "**Amministrazioni sub centrali**", al fine di avere la possibilità di indire procedure autonome e distinte o, in alternativa, un'unica gara suddivisa in lotti, senza produrre un artificioso frazionamento, si individuano le seguenti categorie, assimilando le attività che prevedono l'acquisto di servizi di trasporto in base alla loro natura intrinseca ed alla proprie specifiche peculiarità, prescindendo dal valore economico e dalla destinazione ma in base alla finalità delle attività stesse:

   a. Viaggi con rientro in giornata
      Viaggi con pernottamento di almeno una notte
   b. Formazione scuola lavoro (ex PCTO)
   c. Orientamento in uscita (visite agli atenei, visite aziendali, ecc…)
   d. Viaggi con prevalente componente ludica
   e. Viaggi con finalità sportive
   f. Viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo
   g. Corsi, stage e soggiorni linguistici, scambi culturali ed Erasmus
   h. Progetti europei PON e PNRR o altri con finanziamenti specifici (singola gara per inserimento documentazione in piattaforma)

   Le diverse categorie, così come specificate nel presente articolo dovranno essere esplicitamente specificate nella documentazione relativa alla procedura d'acquisto (es. determina a contrarre, capitolato tecnico, disciplinare e contratto/ordine d'acquisto).
2. In base alle soglie stabilite nel D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi per i viaggi, considerato che le Istituzioni scolastiche vengono classificate come "**Amministrazioni sub centrali,**"stabilito che oltre € 139.999,99 bisogna procedere come stazione appaltante qualificata oppure, in

mancanza di qualificazione, tramite una centrale di committenza qualificata, si applicano le seguenti procedure negoziali:

a. Per importi fino a € 139.999,99: Affidamento diretto
b. Per importi tra € 140.000,00 ed € 221.000,00 (fino a € 750.000,00 per stage linguistici): Procedura negoziata semplificata con 5 operatori economici
c. Per importi oltre € 221.000,00 (oltre € 750.000,00 per stage linguistici): Gara aperta oppure adesione ad accordo quadro (consip)

Le suddette soglie di rilevanza europea sono suscettibili di modifiche in base all'evoluzione delle norme di riferimento pertanto, si terrà conto delle soglie vigenti al momento di attivazione della procedura d'acquisto.

ART. 8
REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Al fine di applicare le procedure di cui al precedente articolo, la stazione appaltante deve assicurarsi che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e verificare il possesso da parte dell'operatore economico individuato, anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, dei requisiti di carattere generale e di quelli di carattere tecnico-finanziario e speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o altro atto ad essa equivalente**.**
2. È sempre da evitare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
3. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti minimi di:
   a. idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
   b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c. capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

4. l'operatore economico non deve altresì trovarsi nelle situazioni di cui alle clausole di esclusione riportate negli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui all'art. 7 del presente contratto.

ART. 9
CONTROLLI, VERIFICHE E DOCUMENTI

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), **di importo inferiore a 40.000 euro**, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Attraverso il presente regolamento, il Consiglio d'Istituto individua le seguenti modalità di verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici:

fascia economica	Criterio di verifica dichiarazione dell'OE
Da € 0,00 a € 24.999,99	Campione del 10% individuato direttamente dal DS, o anche tramite sorteggio, in particolare tra gli operatori economici non ben conosciuti dalla Scuola (non abituali), con verifica effettuata tramite FVOE o manualmente
Da € 25.000,00 a € 39.999,99	Tutti con verifica effettuata tramite FVOE o manualmente
Da € 40.000,00 in poi	Tutti con verifica effettuata tramite FVOE

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. Dichiarazioni da richiedere all'operatore economico sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 ss.mm.ii. artt. 46 e 47:

a. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
b. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti;
c. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (in alternativa alla dichiarazione di cui al punto b ed obbligatorio per importi da € 20.000,00 IVA esclusa);
d. Patto d'integrità (disposizioni anticorruzione USR per la Basilicata);

4. Controlli e verifiche sugli operatori economici, da attuare prioritariamente, ove possibile/previsto, tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOA) sul sito ANAC:

Fino a € 39.999,99:

a. Consultazione del casellario ANAC
b. Annotazioni riservate ANAC
c. Verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per accertamenti sui contributi previdenziali e assistenziali
d. Certificato di visura camerale (acquisito tramite sito INFOCAMERE)
e. Certificato del casellario giudiziale per verifiche sull'assenza di condanne penali
f. Certificato dei carichi pendenti per verificare l'assenza di carichi pendenti
g. Certificato dell'Agenzia delle Entrate per accertamenti relativi al pagamento delle imposte
h. Altra documentazione per verificare assenza delle situazioni previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023

5. I controlli vanno eseguiti prima della stipula del contratto o invio della lettera d'ordine. Infatti, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 36/2023, i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

ART. 10
CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 17 c. 6, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

3. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione/RUP.

ART. 11
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, i criteri da utilizzare sono:
    a. prezzo più basso;
    b. offerta economicamente più vantaggiosa
2. É cura della stazione appaltante individuare il criterio più idoneo da adottare nella procedura negoziale.

ART. 12
GARANZIE (PROVVISORIA E DEFINITIVA)

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, nel caso ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare **l'uno per cento** dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice. La garanzia provvisoria è svincolata

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

4. **In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro (convenzione). Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari **al 5 per cento** dell'importo contrattuale.

ART. 13
COMMISSIONE, APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, può essere nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 36/2023, della commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di presidente. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
5. Non possono essere nominati commissari:
    a. coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
    b. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
    c. coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura (costituiscono situazioni di conflitto di interessi

quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62)

6. Ai sensi dell'art. 28 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, sono pubblicati nella sez. "Amministrazione Trasparente"
7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 14
COLLAUDO

1. Ai sensi dell'art. 116 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, i contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Ai sensi dell'art. 50 c. 7 del D.Lgs. 36/2023, per gli affidamenti di cui al medesimo art. 50, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il **certificato di regolare esecuzione**, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART.15
CONTROLLI SULLE FORNITURE

1. Il personale deputato al ricevimento delle forniture di materiali e attrezzature o incaricato della verifica dell'espletamento dei servizi è tenuto ad effettuare i dovuti controlli di quantità e qualità sulle prestazioni eseguite dalle ditte fornitrici, con obbligo di segnalare agli uffici competenti eventuali irregolarità o inadempienze riscontrate.

CAPO II - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI

ART. 16
PRINCIPI GENERALI (RECLUTAMENTO ESPERTI)

1. L'Istituto organizza, all'interno del proprio Piano dell'Offerta Formativa, una serie di attività di carattere sia ordinamentale che extracurriculare per gli alunni, o anche rivolte al personale dipendente o ancora, all'educazione degli adulti, oltre ad attività tecniche strumentali ai vari progetti a cui la Scuola aderisce. Diverse di queste iniziative, prevedono l'utilizzo di esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, da rintracciare in ambiti esterni alla Scuola. Tale possibilità è riconosciuta alle Istituzioni scolastiche dall'art. 40 c. 1 della Legge 27/12/97 n. 449, dall'art. 7 del D,Lgs. 30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii., dall'art. 43 c. 3 del D.I. 129/2018. L'articolo 45 c. 2 lett. g del D.I. n. 129/2018 assegna invece, al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, di questa specifica attività negoziale.
2. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione (art. 43 c. 3 DI 129/2018).
3. In linea generale, l'Istituto fa fronte ai propri fabbisogni mediante le risorse umane di cui dispone al proprio interno, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Nella Scuola dell'autonomia si rende talvolta necessario però ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa o per altri bisogni. Il Regolamento (D.I. n. 129/2018) prevede che il Dirigente Scolastico possa affidare Incarichi nel rispetto delle prescrizioni contenute in una delibera del Consiglio d'istituto, che sancisca in via generale criteri e limiti da rispettare (art. 45, comma 2, lett. h). Il Consiglio può operare attraverso più delibere distinte o un'unica delibera che congiuntamente regolamenti tutti i profili di cui al comma 2 dell'art. 45, o ancora può modificare/integrare propri regolamenti interni preesistenti.
4. L'attuale normativa prevede l'espletamento di un bando interno finalizzato alla individuazione di esperti dipendenti dell'Istituto che possano svolgere l'attività programmata.

   Pertanto, soltanto qualora la Scuola abbia accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno può, previo espletamento di una procedura comparativa, conferire incarichi individuali, con "contratti di lavoro autonomo", ad esperti di particolare e

comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
b. l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
d. la prestazione non può essere a titolo gratuito

8. Qualsiasi incarico conferito a personale esterno alla Scuola deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, in via generale, può essere conferito direttamente.
9. La selezione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.
    a. Preliminarmente, come già detto, l'istituzione scolastica deve verificare se sussiste la possibilità di attribuire incarichi a propri dipendenti o a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni. Il conferimento di incarichi nei confronti di dipendenti pubblici deve avvenire garantendo il rispetto del regime delle incompatibilità delineato all'articolo 53 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi".
    b. L'istituzione scolastica, quindi, è tenuta ad avviare l'iter selettivo mediante un apposito avviso, da pubblicare sul sito web dell'istituzione scolastica per almeno 15 giorni (termine derogabile solo ove stabilito da specifiche norme o in caso di necessità e urgenza), contenente i criteri oggettivi e predeterminati sui quali si baserà la selezione.

       In particolare, l'avviso deve contenere le seguenti informazioni:

        - oggetto dell'incarico;
        - tipologia di conoscenze e competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico; per facilitare l'oggettiva comparazione dei titoli e delle esperienze (è consigliabile restringere il campo ai soli titoli e alle sole esperienze coerenti con l'incarico da attribuire);
        - criteri di comparazione dei curricula con indicazione del relativo punteggio;

- compenso previsto;
- durata dell'incarico;
- modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;
- procedura di selezione;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.

c. Successivamente alla pubblicazione dell'avviso, l'istituzione scolastica procede a raccogliere le disponibilità delle professionalità e a valutarne i curricula. Qualora la Scuola intendesse avvalersi di una specifica Commissione per la valutazione dei curricula, detta Commissione dovrà essere nominata una volta decorsi i termini di presentazione delle candidature.

d. Individuata una professionalità rispondente a quella richiesta, si procede, sulla base della graduatoria definitiva, al conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di prestazione d'opera (art. 2222 e seguenti Codice Civile).

10. Qualora la Scuola voglia acquisire la prestazione sotto forma di servizio da richiedere ad operatori economici (Università associazioni, enti di formazione esperti della materia ecc..), dovrà ricorrere ad una procedura secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

ART. 17
ITER PROCEDIMENTALE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Istituzione Scolastica che intenda conferire incarichi per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamenti, deve espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

   In particolare, la selezione deve avvenire con le seguenti modalità:

   a. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno.

      Preliminarmente, l'Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità. Occorre quindi svolgere una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne all'Istituzione

Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, l'Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni mediante un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web per almeno 5/7 giorni, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione. L'Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i curricula. Qualora sia presente o disponibile tra il personale dell'Istituzione Scolastica una professionalità rispondente a quella richiesta, l'Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.

b. Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo.

Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

- Ricorso a collaborazioni plurime

In particolare, con riferimento all'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica potrà pubblicare, per almeno 15 giorni, sul proprio sito web un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesti l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri che informeranno la selezione. Contestualmente, l'Istituzione Scolastica potrà inoltrare alle altre Istituzioni Scolastiche una apposita comunicazione, al fine di rendere nota l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni.

Qualora presso altra Istituzione Scolastica sia accertata la disponibilità di personale idoneo, sarà possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. Le suddette modalità sono particolarmente pertinenti per i progetti proposti da reti di scuole.

- Affidamento di contratti di lavoro autonomo

In alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 con personale di altra Pubblica Amministrazione o con personale esterno alla PA.

Il ricorso a tale modalità di affidamento deve essere previamente disciplinato dall'Istituzione Scolastica che individua i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente, rappresenti le misure volte a prevenire situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, e indichi il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Tale procedura, in ogni caso, può essere espletata solo previa positiva verifica in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e alla ulteriore normativa applicabile; deve, altresì, essere avviata mediante la pubblicazione, per almeno 15 giorni, di un avviso sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, e espletata nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

A tali procedure possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, personale appartenente ad altre Istituzioni Scolastiche, nonché personale appartenente all'Istituzione Scolastica, in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto.

All'esito dell'espletamento di tale procedura, l'Istituzione Scolastica stipulerà con l'esperto individuato un contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.

Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 53 ("*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*") del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente.

2. L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.
   Quanto ai contenuti dell'avviso, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi minimi:
   a. oggetto dell'Incarico;

b. profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
c. specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei *curricula vitae*, con indicazione del relativo punteggio (può essere prevista anche la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare);
d. compenso previsto e modalità di remunerazione;
e. durata dell'Incarico;
f. modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature (la scuola potrà richiedere che nella presentazione delle candidature venga sottoscritto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. 62/2013 e la dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001);
g. modalità di svolgimento della procedura di selezione;
h. informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi, dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedimentali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'Incarico.
4. I bandi di cui al presente articolo possono riguardare anche incarichi pluriennali purché, preventivamente stabilito dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera ed espressamente indicato nel bando stesso.
5. L'obbligo di ricorrere a procedure comparative potrà essere derogato in casi eccezionali e congruamente motivati (a titolo esemplificativo, nei casi di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, di assoluta urgenza, non legata a ritardi causati o dovuti all'Istituzione Scolastica, determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico o di procedura comparativa andata deserta).
6. Nell'ambito delle funzioni proprie del ruolo rivestito all'interno dell'Istituzione Scolastica, al Dirigente Scolastico e al direttore dei servizi generali e amministrativi non si applica il criterio di selezione di cui al comma lett. a. Dette figure uniche vengono individuate direttamente con lettera d'incarico del Dirigente Scolastico.

Art. 18
REQUISITI GENERALI, PROFESSIONALI E COMPETENZE E INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA

1. Requisiti generali

- età non inferiore a 18 anni;
- cittadinanza italiana o di Stato membro della Unione Europea;

- godimento dei diritti politici;
- non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso;
- non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
- idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della Legge n. 104/1992.

2. Requisiti professionali e competenze

   - competenze e titoli richiesti dal progetto/attività, norma di Legge o circolare;
   - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto/attività;
   - esperienze metodologiche e didattiche;
   - titoli di studio e di formazione;
   - attività di libera professione svolta nel settore.
   - Presentazione di curriculum vitae (in formato europeo)

   L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.
3. Il riscontro dei requisiti sarà operato dal Dirigente Scolastico o dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto.
4. I requisiti fissati dal Collegio docenti e/o dal Consiglio d'Istituto saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione e internamente agli stessi.

5. Inammissibilità dell'Istanza

   Non è ammessa a valutazione la domanda:

   - dell'aspirante che sia privo dei titoli di studio previsti;
   - presentata oltre il termine stabilito dall'avviso/bando;
   - inviata con mezzi non previsti dall'avviso/bando;
   - Inviata da indirizzo PEC non intestato o corrispondente al firmatario dell'istanza;
   - priva della firma dell'aspirante;
   - presentata su schema non conforme a quello predisposto dall'Istituto e allegato all'avviso/bando;
   - priva di nome e cognome e/o recapito dell'aspirante;
   - dell'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità;
   - dell'aspirante minore di età;
   - dell'aspirante che non sia cittadino italiano o di uno Stato U.E.;
   - dell'aspirante privo dell'idoneità fisica all'espletamento dell'incarico;
   - dell'aspirante che abbia riportato condanne penali o abbia procedimenti penali in corso;
   - dell'aspirante che sia stato destituito dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
   - dell'aspirante che non goda dei diritti politici in Italia o nello Stato di cui è cittadino;

- di aspirante che, nei due anni precedenti, abbia rinunciato unilateralmente ad un contratto rientrante nel presente regolamento con questo Istituto.

Art. 19
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. I contraenti cui conferire gli incarichi o con cui stipulare i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare e dagli stessi dichiarati. I requisiti culturali e professionali come genericamente individuati dall'articolo precedente, vengono meglio specificati negli avvisi/bandi.
2. Gli esperti interni e/o esterni sono selezionati mediante valutazione comparativa delle candidature pervenute.
   Il Dirigente Scolastico, in alternativa e ove lo richieda la complessità della situazione, nomina un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo, dallo stesso presieduta o da suo sostituto appositamente delegato o nominato. Detta commissione di valutazione, da nominarsi in una fase successiva al termine di presentazione delle candidature (stabilito nell'avviso/bando), deve essere sempre composta da un numero dispari di componenti, reclutati anche internamente all'Istituzione Scolastica tra il personale docente/ATA con specifiche competenze tecniche e amministrative, fatte salve eventuali situazioni d'incompatibilità. Non è previsto per il personale interno alcun compenso per la partecipazione alle commissioni di valutazione salvo che le stesse si svolgano fuori e in aggiunta all'ordinario orario di servizio.
3. Il Dirigente Scolastico o la commissione costituita, dopo aver proceduto alla valutazione comparativa delle candidature pervenute secondo i criteri stabiliti all'interno dell'avviso/bando, procede alla compilazione di apposita graduatoria sulla base dell'assegnazione di un punteggio. La graduatoria riporterà i nominativi degli aspiranti ed il punteggio loro attribuito e sarà ordinata per punteggio complessivo dal più alto al più basso. La graduatoria come sopra costituita verrà pubblicata all'albo on-line dell'Istituto con apposito decreto del Dirigente Scolastico. Salvo che diversamente previsto da norme o circolari, detta pubblicazione avrà valore di notifica all'interessato.
4. In caso di parità di punteggio complessivo avrà la precedenza il concorrente anagraficamente più giovane.
5. L'incarico potrà essere attribuito anche in caso di una sola candidatura valida pervenuta.
6. La graduatoria di cui al comma 3 rimane provvisoria fino al termine di pubblicazione stabilito nel bando/avviso. Avverso la stessa è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, nel termine stabilito nel bando. L'eventuale ricorso dovrà essere inoltrato, con le stesse modalità d'inoltro della candidatura (come previsto nell'avviso/bando), allo stesso dovrà essere allegata copia di un valido documento d'identità del ricorrente. La decisione su eventuali reclami è atto definitivo.
7. La validità della graduatoria è stabilita nel bando. Alla stessa si attingerà, a scorrimento, in caso di rinuncia dell'avente diritto. Ove preventivamente previsto con apposito atto (delibera C.I. o determina del DS), la graduatoria definitiva può avere validità anche pluriennale, fino ad un massimo di anni tre.

8. La stipula del contratto con l'avente diritto può essere subordinata all'accertamento dei titoli posseduti e dichiarati.
9. L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell'incarico e può costituire illecito anche penalmente rilevante.

ART. 20
CRITERI DI SCELTA ESPERTO ESTERNO E LIMITE MASSIMO DEI COMPENSI ATTRIBUIBILI

1. In linea generale, per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'Istituto):

   - in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi previsti dalla suddetta normativa (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95 ovvero compensi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 101/97, Regolamenti PON, Regionali, ecc…);
   - è possibile stabilire un compenso forfettario (si veda al riguardo l'art. 88, comma 1, del CCNL), il quale tenga conto della complessità dell'Incarico e del tempo presumibilmente necessario per espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate, qualora ciò sia economicamente più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi per i quali è escluso il regime di forfetizzazione (come compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori).

2. Laddove applicabili, si definiscono i seguenti parametri per la determinazione dei compensi:

Personale interno e collaborazioni plurime	Orario (ora di 60 minuti)	Importi orari stabiliti dal CCNL vigente, da norme, circolari, regolamenti o bandi
	Forfettario	In base al tipo d'incarico ove più conveniente per l'Amministrazione (se non diversamente disposto dalla norma)
Personale esterno compreso quello di altre Pubbliche Amministrazioni (tranne collaborazioni plurime)	Orario (ora di 60 minuti)	Importi stabiliti da norme, circolari, regolamenti o bandi
	Forfettario	In base al tipo d'incarico ove più conveniente per l'Amministrazione

In particolare, se non diversamente disposto da specifiche norme, bandi, avvisi pubblici, linee guida, agli esperti esterni individuati, potrà essere riconosciuto un compenso orario (per ora di 60 minuti) **lordo massimo omnicomprensivo** di:

- € 38,50 per attività di docenza rivolte esclusivamente agli alunni (es. corsi);
- € 55,00 per attività di recupero del debito formativo post-scrutini (intermedi e finali);

- da € 41,32 a € 51,65 per attività di docenza, di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e validazione dei materiali, di monitoraggio e di valutazione degli interventi stessi in corsi di formazione e aggiornamento del personale, secondo i criteri stabiliti dal D.I. n. 326/95;
- € 25,82 per altre attività funzionali (tutor, coordinatore lavori di gruppo, ecc…), secondo i criteri stabiliti dal D.I. n. 326/95;
- € 50,00 per attività di conferenza di particolari esperti di riconosciuta esperienza, prestigio e notorietà;
- Potrà essere riconosciuto un rimborso spese, anche forfetario, di viaggio, vitto e alloggio oppure di produzione/fornitura materiali, solo nei casi esplicitamente previsti dall'attività stessa e/o dall'Ente finanziatore.

3. Il compenso definito dall'Istituzione Scolastica nell'avviso di selezione, tenendo conto, ove applicabili, dei parametri e delle indicazioni contenute nelle disposizioni normative in materia e del presente regolamento, deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta pertanto, fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti anche finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori, per i quali è escluso il regime di forfetizzazione, ove più conveniente per l'Amministrazione e/o in caso di impossibilità a determinare in ore l'impegno lavorativo previsto nell'incarico, il Dirigente Scolastico, autorizzato dal Consiglio d'Istituto con il presente regolamento, può stabilire un compenso forfettario omnicomprensivo congruo (in base ai prezzi di mercato o per analogia con attività similari) comunque non superiore ad € 2.000 (duemila) annui omnicomprensivo. In caso di maggiore spesa sarà il Consiglio d'Istituto a decidere con apposita delibera criteri e limiti di svolgimento dell'attività.
4. Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FSE/FESR o del Programma Operativo Regione Basilicata, PNRR o similari, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

Art. 21
VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Dirigente Scolastico può verificare periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. In caso di inadempimento anche parziale da parte dell'incaricato/esperto di quanto concordato, non imputabile all'Istituto, o qualora l'effettuazione delle prestazioni richieste vengano eseguite senza la dovuta diligenza, a giudizio insindacabile dell'Istituto, daranno facoltà al Dirigente Scolastico di:
    - attivare la procedura di risoluzione del contratto;
    - non corrispondere alcun compenso neppure a titolo di rifusione spese all'incaricato/esperto individuato; riservarsi di valutare il risarcimento di eventuali danni e/o aggravi di spesa conseguenti all'interruzione del rapporto contrattuale.

ART. 22
NORME FINALI

1. I criteri e limiti individuati dal presente regolamento si estendano, per analogia, a tutte le attività dell'Istituto.
2. Il presente regolamento rimane in vigore dalla sua approvazione da parte del Consiglio e fino a quando rientra nell'ambito delle vigenti norme.
3. Il presente regolamento può essere soggetto a modifiche, solo attraverso apposita delibera del Consiglio d'Istituto.
4. Il presente regolamento si rifà alla normativa vigente in materia pertanto, per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente atto o che, pur regolamentato, si trovi in contrasto con la normativa vigente in materia fa sempre fede quest'ultima.

Maratea, 12 settembre 2023 prot. n. 9695-I/1

Maratea, 16 dicembre 2025 prot. n. 17811-I/1 rev. 01/2025

DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela CAFASSO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse